

**ACCORDO CONVENZIONALE PER L'ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI GARANZIA,
SEZIONE SPECIALE SETTORE PRIMARIO
OPERAZIONI DI GARANZIA DIRETTA - DGR N. 297 DEL 21 MARZO 2023**

TRA

VENETO SVILUPPO S.P.A., con sede legale in Venezia-Marghera (VE), Parco Scientifico Tecnologico Vega, Edificio Lybra, Via delle Industrie 19/D, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00854750270 (di seguito il “*Gestore*”) che interviene nel presente atto in persona di FABRIZIO SPAGNA, nato a Venezia (VE) il 18/03/1965, domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente nonché Legale Rappresentante pro tempore, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];

E

[•], con sede legale in [•], codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [•] numero [•], iscritta/o all’Albo delle Banche ex art. 113 TUB al n° [•]/all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n° [•] (di seguito il “*Finanziatore*”) che interviene nel presente atto in persona del [•], nato a [•] ([•]) il [•] domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede del *Finanziatore*, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione/Procura del [•];

il *Gestore* e il *Finanziatore* vengono di seguito indicati, congiuntamente, anche come le “*Parti*”.

PREMESSO CHE

- (A) Con deliberazione n. 711 del 13 maggio 2014, la Giunta Regionale ha costituito, presso il *Gestore* una specifica gestione del “Fondo regionale di Garanzia e controgaranzia” istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 in applicazione della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 2, comma 1 lettera c), per le operazioni di riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi a favore delle imprese agricole. Con il medesimo provvedimento ha dato avvio al regime di aiuto per le operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Consorzi di garanzia collettiva fidi afferenti al Settore Primario.
- (B) La L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 ha incrementato la dotazione della sezione speciale di ulteriori 3 milioni di euro, estendendo l'operatività dello strumento anche alla garanzia diretta.
- (C) Con deliberazione n. 1701 del 19 novembre 2019, la Giunta Regionale ha definito i criteri di gestione della dotazione aggiuntiva, prevedendone la suddivisione in dieci plafond da assegnare alle banche convenzionate con Veneto Sviluppo S.p.A., che ne facessero richiesta per la costituzione di garanzie di portafoglio.
- (D) Con deliberazione n. 297 del 21 marzo 2023, la Giunta Regionale, preso atto della conclusione dell'operatività dello strumento di cui al precedente punto C) ha stabilito di riservare il plafond (di seguito il “*Fondo*”) attualmente disponibile pari a Euro 2.851.440,00 (incrementabile con le risorse che, tempo per tempo, saranno svincolate dalla precedente operatività) ad un nuovo strumento di garanzia diretta definito dalle specifiche di cui all’Allegato A “Disposizioni Operative” della citata deliberazione (di seguito le “*Disposizioni Operative*”).
- (E) Ai sensi della L.R. 28 maggio 2020, n. 21 e sue successive modifiche e integrazioni, il *Fondo* è gestito da Veneto Sviluppo sino al 31 dicembre 2023, salvo ulteriori proroghe disposte dalla normativa regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1
(Premesse)**

Le premesse e l'Allegato A alla DGR n. 297/2023 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Convenzionale (di seguito "**Accordo**") la cui sottoscrizione è condizione necessaria per l'avvio da parte del *Finanziatore* dell'operatività in attuazione delle disposizioni regionali di cui alla citata DGR.

Con la sottoscrizione del presente *Accordo* il *Finanziatore* dichiara di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nelle *Disposizioni Operative* e di impegnarsi ad osservarle in ogni sua parte.

ARTICOLO 2 **(Definizioni)**

Ai fini del presente *Accordo* si richiamano integralmente le definizioni di cui all'articolo 1 delle *Disposizioni Operative* nonché i termini definiti nelle Premesse e all'articolo 1 del presente *Accordo*.

ARTICOLO 3 **(Oggetto)**

Il presente *Accordo* ha per oggetto la definizione degli ambiti di operatività del *Gestore* e del *Finanziatore* con riguardo alle finalità e modalità di accesso al *Fondo*, la cui gestione è affidata al *Gestore*.

Il *Finanziatore* verifica la sussistenza dei requisiti in capo al *Beneficiario*, come previsti dalle *Disposizioni Operative*, ai fini dell'ottenimento della *Garanzia* da parte del *Fondo* sui *Finanziamenti* dallo stesso concessi.

I criteri, le modalità ed ogni altro aspetto riferito all'operatività per la concessione delle *Garanzie* rilasciate dal *Fondo* a cura del *Gestore* a copertura dei *Finanziamenti* sono contenuti nel presente *Accordo* e nel suo Allegato 1) (*Disposizioni Operative*).

ARTICOLO 4 **(Decorrenza)**

L'avvio dell'operatività regolata dal presente *Accordo* è subordinato alla sottoscrizione del presente *Accordo*.

ARTICOLO 5 **(Composizione del "Portafoglio di garanzia")**

A mano a mano che il *Finanziatore* perfeziona gli affidamenti ammessi alla *Garanzia* il *Gestore* compone il portafoglio accantonando le relative quote (*cap*) fino a capienza del *Fondo*. Ad avvenuta estinzione di ciascun *Finanziamento* sottostante il relativo *cap* viene svincolato. Il *Gestore* informerà il *Finanziatore* sul raggiungimento di un utilizzo della dotazione del *Fondo* superiore al 90% e dell'avvenuto esaurimento delle risorse.

ARTICOLO 6 **(Compiti e funzioni del Gestore e del Finanziatore)**

Il *Finanziatore*, ferma restando la propria autonoma valutazione, nell'istruire l'ammissibilità delle domande di *Finanziamento* si attiene al principio di sana e prudente gestione. L'istruttoria è gestita secondo le procedure proprie del *Finanziatore*.

Con riferimento all'articolo 5, lettera d) delle *Disposizioni Operative* con riguardo ai seguenti indicatori:

- *Indebitamento bancario a breve/Fatturato* < 0,50
 - *Debiti a medio/lungo periodo* < *Fatturato* x 2
 - *Equity* >=10% dell'*Investimento*
- per le sole società di capitale, inoltre:
- *Patrimonio Netto/Immobilizzi Tecnici Netti* > 0,25

si precisa quanto segue:

Indebitamento bancario a breve= debiti bancari con scadenza entro l'esercizio successivo a quello di riferimento, comprese le rate annue relative ai finanziamenti a medio/lungo termine in essere. Per i *Beneficiari* in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal *Finanziatore* a fini istruttori.

Fatturato= voce 1 lettera A del Conto Economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile. Per i *Beneficiari* in contabilità semplificata i valori potranno essere desunti dalla dichiarazione annuale IVA (Volume d'affari).

Debiti a medio/lungo periodo= totale della voce D del Passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile al netto degli importi esigibili entro l'esercizio successivo a quello di riferimento. Per i *Beneficiari* in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal *Finanziatore* a fini istruttori.

Equity= Patrimonio Netto/Mezzi Propri: totale della voce A del Passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile. Per i *Beneficiari* in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal *Finanziatore* a fini istruttori.

Investimento= è da intendersi l'oggetto dell'intervento ovvero sia l'importo del finanziamento concesso al *Beneficiario* dal *Finanziatore* per investimenti e/o per supporto al circolante.

Patrimonio Netto= totale della voce A del Passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile.

Immobilizzi Tecnici Netti= somma delle voci I e II della lettera B dell'Attivo dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile.

Per ciascuna domanda di *Garanzia* il *Finanziatore* si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni acquisite e del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5 delle *Disposizioni Operative*.

Ogni domanda di *Garanzia* deve riguardare una sola *Linea d'intervento* (anche per più affidamenti se con medesima durata e scadenza) ed una sola *PMI Beneficiaria*.

L'importo massimo del finanziamento per singolo *Beneficiario* (anche come cumulo di più *Linee d'intervento* contestualmente in essere) è il seguente:

- per il settore agricolo euro 180.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Regolamento de Minimis di riferimento n. 1408/2013 e s.m.i.);
- per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli euro 250.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Regolamento de Minimis di riferimento n. 1407/2013).

Il *Finanziatore* cura la conservazione dei documenti originali e si impegna ad assicurarne la trasmissione al *Gestore* nei casi previsti dalle *Disposizioni Operative* e dal presente *Accordo*.

Il *Gestore* assegna al *Finanziatore* le credenziali di accesso al Portale informatico per la presentazione delle domande di *Garanzia* per conto dei *Beneficiari*. L'accettazione delle domande avviene fino ad esaurimento delle risorse.

La sottoscrizione della singola domanda di ammissione al *Fondo* da parte del *Finanziatore* si concretizza attraverso la presentazione della stessa tramite procedura informatica, da parte del proprio personale fornito delle credenziali di accesso.

All'atto di presentazione della domanda, l'affidamento per il quale viene richiesto l'intervento del *Fondo* non deve essere già deliberato dal *Finanziatore*, salvo che la delibera stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della *Garanzia*.

Il *Finanziatore* indica negli appositi spazi (ovvero effettua la scelta laddove previsto):

- i dati anagrafici del *Beneficiario* e del soggetto delegato a sottoscrivere il modulo di domanda;
- il Reg. UE (1407/2013 o 1408/2013) di riferimento;
- il possesso dei requisiti di “Impresa Unica” da parte del *Beneficiario*, conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunitario di riferimento;
- la linea d'intervento della *Garanzia* richiesta ("Linea A" o "Linea B") unitamente ai dati del correlato *Finanziamento* (forma tecnica, importo, durata, finalità).

L'inserimento dei dati sopra indicati consentirà al *Finanziatore* di stampare il modulo di domanda che, debitamente sottoscritto in ogni sua parte dal *Beneficiario* dovrà essere conservato unitamente agli allegati previsti dalle *Disposizioni Operative*.

Ad ogni domanda di *Garanzia* verrà assegnato un codice pratica univoco.

Ricevuta la domanda di *Garanzia* il *Gestore* procede a calcolare l'intensità di aiuto in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e ad inserire le informazioni richieste dal Registro Nazionale Aiuti (RNA)/Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per l'ottenimento del codice univoco in esito alla registrazione (COR).

Ottenuto il COR il *Gestore* sottopone le domande di *Garanzia* ai propri Organi Deliberanti.

Nel caso in cui la registrazione nel Registro di riferimento non vada a buon fine (ad esempio per il superamento del massimale dell'ESL) la domanda sarà considerata improcedibile.

Entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione, il *Gestore* rende disponibile a ciascun *Finanziatore*, l'elenco delle operazioni ammesse a *Garanzia* e comunica ai *Beneficiari* l'esito complessivo dell'indicazione dell'aiuto concesso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Entro il termine di 3 mesi dalla delibera di ammissione al *Fondo*, il *Finanziatore* inserisce nel Portale informatico del *Gestore* le seguenti informazioni relative al perfezionamento del *Finanziamento*: data di messa a disposizione dell'affidamento o erogazione del finanziamento e relativo importo. Su richiesta motivata del *Finanziatore* il termine di 3 mesi potrà essere espressamente prorogato dal *Gestore* per un massimo di ulteriori 3 mesi. Superati tali termini la *Garanzia* del *Fondo* viene fatta decadere d'ufficio.

Il *Gestore* mette a disposizione di ciascun *Finanziatore* gli elenchi delle posizioni (portafoglio) ammesse alla *Garanzia* del *Fondo*. In caso di totale impegno del *Fondo* il *Gestore* sospende l'ammissione di nuove domande.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 delle *Disposizioni operative*, per tutta la durata della *Garanzia* sono previsti in favore del *Gestore* i seguenti obblighi informativi da parte del *Finanziatore*: entro il termine massimo di 3 mesi dalla sua conoscenza, od ogni informazione acquisita attraverso l'esame dell'andamento del rapporto con i *Beneficiari* che abbia riflessi sulla *Garanzia*, ivi compresi variazioni, modifiche, estinzioni e/o riduzioni anticipate del *Finanziamento*, inadempimenti temporanei o altre circostanze anomale. Il *Finanziatore* si impegna, altresì, ad assicurare la trasmissione al *Gestore* della documentazione richiesta in sede di verifica a campione di cui all'articolo 14 delle *Disposizioni Operative*.

Il *Gestore*, con cadenza almeno semestrale, verifica un campione pari al 10% delle *Garanzie* ammesse per ciascun *Finanziatore* nel semestre solare precedente. L'elenco delle operazioni da sottoporre a verifica viene estratto mediante un generatore di numeri casuali basato sulla funzione *randomize* di excel. Qualora le

Garanzie ammesse nel periodo di riferimento siano inferiori a 10, le stesse saranno incluse nell'elenco del semestre solare successivo.

ARTICOLO 7 **(Obblighi reciproci tra le Parti)**

Il *Gestore* e il *Finanziatore* si impegnano reciprocamente:

- a trattare i dati e le informazioni acquisite nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.
- a tenere indenne e manlevata l'altra parte da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno e dalle conseguenze di qualsivoglia contenzioso civile/amministrativo che dovesse insorgere sulla base di un illegittimo o comunque non corretto espletamento dell'attività di competenza.
- a tenere a disposizione reciproca e della Regione, nei 10 (dieci) anni successivi alla chiusura di ogni operazione, tutta la documentazione relativa alle attività di propria competenza e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso per l'effettuazione di eventuali controlli.

ARTICOLO 8 **(Contributo mutualistico)**

Le *Parti* prendono atto che la DGR n. 297/2023 non prevede l'applicazione di alcun contributo mutualistico a carico del *Finanziatore* (contrariamente alla precedente DGR n. 1701/2019 che prevedeva un contributo mutualistico dello 0,20% sull'importo garantito) a fronte dell'applicazione di una corrispondente riduzione delle commissioni applicate dal *Finanziatore* al *Beneficiario*. Qualora la Giunta Regionale stabilisca tramite proprio provvedimento, nel corso dell'operatività, di introdurre un contributo, le *Parti* concordano sulla sua applicazione nella misura prevista e a far data dalla decorrenza delle nuove disposizioni regionali. In detta ipotesi il contributo mutualistico:

- va versato al *Fondo* a cura del *Finanziatore* entro 3 mesi dalla delibera del *Gestore*, senza diritto di rivalsa e a pena di decadenza;
- alimenta il *Fondo* e non costituisce una commissione al *Gestore*, che opera a titolo gratuito nei confronti dei *Finanziatori* e dei *Beneficiari*;
- non può essere in alcun modo addebitato ai *Beneficiari*.

ARTICOLO 9 **(Attività promozionali)**

Il *Finanziatore* si impegna a dare ampia pubblicità allo strumento finanziario di cui alle *Disposizioni Operative*, attraverso il proprio sito internet e mediante riunioni e informative specifiche.

ARTICOLO 10 **(Escussione della Garanzia e azioni di recupero)**

La *Garanzia* deve essere escussa dal *Finanziatore* entro il termine massimo di 12 mesi dall'accadimento del primo evento di cui all'articolo 10 delle *Disposizioni Operative*, a pena di inefficacia della *Garanzia*, presentando apposita richiesta di escussione al *Gestore* da trasmettere tramite PEC e allegando la documentazione prevista all'articolo 11 delle *Disposizioni Operative* (se non già trasmessa in sede di controllo a campione) nonché la documentazione utilizzata dal *Finanziatore* per la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5. Nella lettera di escussione il *Finanziatore* dovrà indicare il codice univoco della *Garanzia*, l'importo della perdita subita, l'importo per il quale viene escussa la *Garanzia*, le azioni di recupero avviate nei confronti del *Beneficiario* e/o dei suoi garanti.

Ricevuta la richiesta, il *Gestore*, verificata la capienza del *cap* riservato al *Finanziatore*, predispone l'istruttoria da sottoporre ai propri Organi Deliberanti secondo l'ordine cronologico di presentazione o di

completamento documentale. Ai fini del completamento dell'esame istruttorio della richiesta il *Gestore* si riserva la facoltà di richiedere al *Finanziatore* eventuali integrazioni documentali. Il *Gestore* comunica l'esito della richiesta al *Finanziatore*.

Autorizzata l'escussione della *Garanzia* e il relativo pagamento, il *Finanziatore* prosegue le azioni (giudiziali e/o stragiudiziali) di recupero del credito anche per conto del *Fondo*. Le somme recuperate andranno pro-quota a ridurre l'importo della perdita a carico del *Fondo*.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle *Disposizioni Operative* sono assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998. Il *Finanziatore* è tenuto a indicare nei relativi atti legali (quali, a titolo esemplificativo, ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l'operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria è assistita dalla *Garanzia* del *Fondo* e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della *Garanzia*, nei diritti del richiedente, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale di cui sopra.

Nel caso in cui il *Finanziatore* rinunci a tali azioni in quanto ritenute antieconomiche, dovrà acquisire preventiva autorizzazione dal *Gestore*, a pena di inefficacia della *Garanzia* (con conseguente restituzione al *Fondo* delle somme eventualmente corrisposte).

Il *Finanziatore* che intenda perfezionare accordi stragiudiziali proposti dal *Beneficiario* e/o dai suoi garanti deve preventivamente fare richiesta di autorizzazione al *Gestore*, a pena di inefficacia della *Garanzia* (con conseguente restituzione al *Fondo* delle somme eventualmente corrisposte). Gli accordi "a saldo e stralcio" sono autorizzabili dal *Gestore* purché prevedano il recupero di almeno il 25% dell'esposizione bancaria.

ARTICOLO 11

(Durata)

Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente *Accordo* rimarrà vigente sino allo scadere del termine di durata della gestione da parte di *Gestore*, di cui in premessa. Eventuali proroghe saranno stabilite dalla Regione del Veneto con proprie determinazioni. E' riconosciuta inoltre a ciascuna delle *Parti* la facoltà di recedere dal presente *Accordo* mediante l'invio di comunicazione a mezzo PEC con almeno 6 mesi di preavviso.

In ogni caso il presente *Accordo* conserverà la propria efficacia sino alla totale estinzione dei *Finanziamenti* e sino alla conclusione delle azioni di recupero relative alle *Garanzie* escusse.

ARTICOLO 12

(Risoluzione e Revoca)

Il *Gestore* si riserva la facoltà di risolvere il presente *Accordo* in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del *Finanziatore*.

Il *Gestore* potrà procedere alla risoluzione del presente *Accordo*, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (a) violazione di disposizioni di legge
- (b) inadempimento degli obblighi previsti dal presente *Accordo* e dalle *Disposizioni Operative* qualora non sanate nei successivi 10 (dieci) giorni dalla richiesta di adempimento formulata dal *Gestore*
- (c) sopravvenuta perdita dei requisiti di *Finanziatore* come definito all'articolo 1 delle *Disposizioni Operative*
- (d) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del *Finanziatore*
- (e) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente *Accordo*, senza il preventivo consenso scritto del *Gestore*.

ARTICOLO 13
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente *Accordo* verranno effettuate a mezzo PEC o in alternativa, laddove non diversamente previsto dal presente *Accordo*, a mezzo di e-mail aziendale agli indirizzi di seguito indicati e si intenderanno ricevute alla data di pervenimento presso il destinatario. Qualora trattasi di giorno festivo la comunicazione si intenderà ricevuta il primo giorno lavorativo successivo.

Recapiti:

Per Veneto Sviluppo S.p.A: PEC venetosviluppo@legalmail.it - e-mail: agevolazioni@venetosviluppo.it

Per il *Finanziatore*: [•]

ARTICOLO 14
(Riservatezza)

Ciascuna delle *Parti* si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente *Accordo*; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna *Parte* con il presente *Accordo*.

ARTICOLO 15
(Tasse, costi e spese)

Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dal presente *Accordo* o comunque connesso all'esecuzione dello stesso sarà sostenuto e versato dal *Finanziatore*.

Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente *Accordo* in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

ARTICOLO 16
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente *Accordo* si rinvia alle previsioni contenute nelle *Disposizioni Operative*, che prevalgono in ogni caso, qualora difformi da quelle contenute nel presente *Accordo*.

Il presente *Accordo* è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ARTICOLO 17
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente *Accordo* o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Venezia-Marghera, [•]

VENETO SVILUPPO S.P.A.
Il Presidente
Fabrizio Spagna
Firmato digitalmente

[•] (*Il Finanziatore*)
[•]
[•]
Firmato digitalmente

*** **

Allegato all'Accordo Convenzionale

Allegato 1: Disposizioni Operative di cui all'allegato A alla DGR n. 297 del 21 marzo 2023